

REGOLA TECNICA VERTICALE 'ATTIVITÀ COMMERCIALI'

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 281 del 3 dicembre è stato pubblicato il **Decreto 23 novembre 2018** 'Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - **modifiche al decreto 3 agosto 2015**' che ha introduce, all'interno del Codice di Prevenzione Incendi, la **Regola Tecnica Verticale 'Attività Commerciali'**.

Tale Regola Tecnica si applica alle **attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti** (attività n.69 – Allegato I DPR.151/2011) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (2 gennaio 2019) ovvero per quelle di nuova realizzazione.

La Regola Tecnica affronta, tra gli altri, gli aspetti di

- reazione e resistenza al fuoco,
- compartimentazione,
- esodo,
- gestione della sicurezza antincendio,
- **controllo dell'incendio,**
- rivelazione ed allarme,
- controllo di fumi e calore,
- operatività antincendio,
- sicurezza degli impianti tecnologici.

In particolare, relativamente al '**CONTROLLO DELL'INCENDIO**' vengono fornite le seguenti

- ⇒ Per la scelta del tipo di estintori, nella aree
- TA, aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;
 - TB1, aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti;
 - TB2, aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie ≤ 100 m²,

è necessario tener conto degli effetti causati sugli occupanti dall'erogazione dell'agente estinguente.

Nota

Al fine dell'efficacia nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è preferibile l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici)

⇒ Nella aree

- **TK2, aree esterne all'opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi**

con carico d'incendio > 1200 MJ/m² deve essere prevista la protezione mediante una rete **idranti all'aperto**. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella

Livello di pericolosità	Tipo di protezione	Caratteristiche alimentazione idrica (UNI EN 12845)
2	Capacità ordinaria	Singola

⇒ Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, per le reti idranti ordinarie devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella

Classificazione attività		Livello di pericolosità	Protezione esterna	Caratteristiche alimentazione idrica (UNI EN 12845)
Superficie	Quota dei piani			
AA	Qualsiasi	1 [1]	Non richiesta	Singola [2]
AB, AC	HA, HB, HC	2	Non richiesta	Singola
AB, AC	HD	2 [3]	Si	Singola superiore
AD	Qualsiasi	2 [3]	Si	Singola superiore
AE	Qualsiasi	3	Si	Singola superiore [4]

[1] Per le attività HC o HD si indica il livello di pericolosità 2;
 [2] Per le attività AA+HA è ammessa alimentazione idrica di tipo promiscuo; per le attività HD si indica alimentazione idrica di tipo singola superiore;
 [3] Per le attività con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$ si indica il livello di pericolosità 3.
 [4] Per le attività AE con superfici lorda utile superiore a 50000 m² si indica alimentazione doppia.

⇒ Per la progettazione dell'eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella

Classificazione attività	Classificazione delle porzioni di attività nelle quali è previsto l'impianto sprinkler	Caratteristiche alimentazione idrica UNI EN 12845
AA, AB, AC, AD	Secondo norma UNI EN 12845	Singola superiore [1], [2]
AE		Singola superiore [3]

[1] Per le eventuali aree TK1 o TM inserite in attività AA o AB si indica alimentazione idrica di tipo singolo;
 [2] Per le eventuali aree TZ secondo valutazione del rischio;
 [3] Per le attività AE con superfici lorda utile superiore a 50000 m² si indica alimentazione doppia.

Ricordiamo che le disposizioni della Regola Tecnica si possono applicare alle medesime attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 27 luglio 2010 'Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq'.